

Il Presidente della Corte d'Appello Il Procuratore Generale

Impiego e controllo delle certificazioni verdi negli Uffici giudiziari.

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, concernente «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

letto l'art.13 D.P.C.M. del 17 giugno 2021 "Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC";

considerato che l'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127 in G.U. n. 226, pubblicata in pari data (Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico) ha disposto l'inserimento, nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dopo l'articolo 9-quater, dell'art. 9 quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico);

considerato che l'art. 2 D.L. cit, nell'inserire l'art. 9 sexies, prevede inoltre che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e





non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. 3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato onorario.

Sempre l'art. 2 prevede infine che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello sia tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 anche avvalendosi di delegati.

Ciò premesso, quanto al contesto normativo,

e ritenuto di dovere attendere, per l'emanazione di disposizioni di ulteriore dettaglio, ovvero per suggerire l'armonizzazione delle disposizioni in via di adozione nell'ambito degli Uffici del Distretto, l'emanazione di Linee Guida Ministeriali o Consiliari che definiscano modalità organizzative omogenee, oltre che gli esiti della prima applicazione che sarà in atto dal 15 ottobre p.v., ma di dovere sin d'ora delineare le misure organizzative necessarie per dare una prima attuazione alle disposizioni sopra riportate, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, ferme restanti le misure informative e preventive già adottate al riguardo;

considerato, altresì, che, allo stato, ed in attesa dell'emanazione di linee guida sopra richiamate, nonché della predisposizione di idonei strumenti da parte del competente Ministero di Giustizia, appare necessario puntualizzare quanto oggetto delle comuni riflessioni elaborate in materia, in vista dell'imminente entrata in vigore, in data 15.10.2021,





degli obblighi di cui alla citata normativa, in questa prima fase a titolo sperimentale, e dunque con modalità sicuramente provvisorie;

ritenuta, quindi, l'opportunità di ribadire in sede distrettuale l'invito al puntuale rispetto della normativa in argomento e di operare una sintesi degli indirizzi, sostanzialmente concordanti, già delineatisi in alcuni uffici del distretto;

INVITANO

il Personale amministrativo, i Magistrati, nonché tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche in base a contratti esterni negli Uffici Giudiziari di questo Distretto, a munirsi - ove non esonerati a norma di legge dalla campagna vaccinale - entro la data del 15 ottobre p.v., della certificazione verde COVID-19 o, in alternativa, ad effettuare il tampone periodico negli intervalli temporali indicati nella normativa di riferimento

DISPONGONO

l'adozione (per quanto di rispettiva pertinenza, relativamente alle sedi giudiziarie di Milano nonché, per tutto il distretto, relativamente alla verifica, di pertinenza del Procuratore Generale, del rispetto delle prescrizioni da parte dei magistrati) le seguenti modalità organizzative, ai fini della regolamentazione uniforme dell'accesso al luogo di lavoro e della organizzazione delle verifiche, con decorrenza dal 15 ottobre p.v., con esclusione degli avvocati, dei praticanti avvocati, degli altri difensori, dei consulenti, dei periti, delle parti del processo, dei testimoni, di tutti coloro cioè che si recano in un ufficio per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare.

Accesso al luogo di lavoro

In conformità a quanto disposto nell'art. 1 comma 5 del decreto in argomento, che rinvia alle modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 e specificate nell'art.





13 del DPCM 17 giugno 2021, attuativo del sopra indicato decreto-legge, si segnala l'esigenza (e si dispone, per quanto concerne le sedi giudiziarie di Milano) che la verifica delle certificazioni sia effettuata all'accesso ai Palazzi di giustizia mediante l'App "Verifica COVID-19" installata su dispositivi mobili, che consente di controllare l'esistenza e la validità all'attualità della certificazione emessa dalla piattaforma nazionale "Digital green certificate" (DGC) senza rendere visibili le informazioni e l'evento sanitario che hanno generato l'emissione del certificato e senza memorizzazione dati sensibili sul dispositivo di verifica. In particolare tramite scansione info-telematica del QR code (Codice a risposta rapida) indifferentemente esibito all'accesso ai Palazzi di Giustizia tramite cellulare ovvero stampa cartacea, sì da acquisire le informazioni utili: nome, cognome e data di nascita dell'interessato; validità o meno del certificato.

La verifica sarà effettuata con dispositivi attualmente disponibili consegnati in via di estrema urgenza dal Procuratore Generale al personale di sorveglianza e, non appena pervenute, tramite le dotazioni di "Smartphone" di cui si è già proceduto a richiedere la fornitura da parte del Ministero per la Giustizia.

Si tratta infatti di acquisto contemplato in sede ministeriale, dal momento che in materia vige il comma 13 dell'art. 9 quinquies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, inserito in detto D.L. dal D.L. 21 settembre 2021, n. 127, in G.U. n. 226, pubblicata nella stessa data, D.L. 127, per cui le disposizioni connesse al controllo del green pass devono essere adottate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza.

La verifica sarà eseguita dal personale di vigilanza normalmente adibito al controllo dei varchi riservati a magistrati, avvocati e personale amministrativo nominato con atto a firma congiunta degli scriventi. Il personale di vigilanza renderà conto solo del numero di controlli effettuato ogni giorno presso ciascuno varco.





Le certificazioni dovranno essere esibite, al momento dell'accesso al luogo di lavoro, su richiesta, ai soggetti incaricati dell'accertamento, unitamente a documento identificativo già normalmente utilizzato per l'accessò riservato.

Parimenti a firma congiunta si procederà alla nomina del personale amministrativo addetto alla contestazione delle violazioni.

La verifica sarà effettuata a campione nei riguardi del Personale amministrativo, dei Magistrati e delle altre categorie non esonerate ove possibile in termini adeguatamente rappresentativi del personale e con tempistiche appropriate, all'atto dell'accesso alla sede giudiziaria ovvero, eventualmente, anche all'interno degli Uffici, secondo le modalità di dettaglio che i Capi degli Uffici stabiliranno, anche di concerto con il Dirigente amministrativo.

La verifica dovrà riguardare almeno il 20% del personale che vi è soggetto. Si ricorda che sono soggetti alla verifica, oltre ai magistrati ed al personale amministrativo, anche i giudici popolari, giudici di pace, VPO, GOT, FFOO, componenti non togati dei collegi del Tribunale per i minorenni e del Tribunale di Sorveglianza, addetti alle Sezioni di Polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica, tirocinanti, stagisti, fornitori di beni e servizi, corrieri ed ogni altro soggetto avente accesso al palazzo di giustizia che non rientri nelle categorie esonerate.

L'accertamento suppletivo all'interno degli Uffici - quale modalità intesa, in particolare, a garantire, secondo ulteriori linee guida, l'uniformità dei controlli in relazione alla rappresentatività di tutte le categorie interessate ed alla cronologia degli stessi - potrà essere supportato dalla tenuta di un atto interno e riservato.

A norma di legge tutte le categorie soggette a controllo incontreranno il divieto di accesso, ove non provviste di green pass o tampone valido.





Per quanto riguarda la categorie delle persone soggette al controllo in caso di divieto di accesso, l'addetto alla vigilanza attesterà la circostanza in apposito modulo.

In particolare, nel caso di divieto di accesso al magistrato, oltre alla copia da consegnare all'interessato, altra copia sarà rimessa, dal Capo dell'Ufficio interessato, al Procuratore Generale cui spetta la verifica del rispetto delle prescrizioni, nell'ambito del Distretto, nei riguardi dei magistrati, e ai Delegati dello stesso nei termini di seguito precisati; in caso invece di divieto di accesso o di violazione dello stesso nei riguardi di Personale amministrativo, la copia per l'Ufficio sarà consegnata al Capo dell'Ufficio ed al Dirigente amministrativo, in carica o rivestente le relative funzioni.

Per quanto riguarda il personale esterno che fornisce beni e servizi, la copia per l'ufficio andrà consegnata al rispettivo committente; quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per quanto di pertinenza del Palazzo di Giustizia di Milano, al Procuratore Generale, con riferimento al personale di vigilanza, manutenzione impianto antintrusione e contratto di servizio postale; al Presidente della Corte d'Appello, con riguardo agli altri contratti di beni e servizi in corso (ad es. manutenzione impianti elettrici, idrici, etc).

Sarà parimenti informato anche il datore di lavoro esterno.

In ogni caso di divieto di accesso, il modulo verrà compilato indicando le generalità del soggetto interessato, richiedendo allo scopo il documento di riconoscimento e non consentendo l'accesso alle strutture giudiziarie.

L'esercizio del controllo e l'instaurazione del procedimento conseguente all'irrogazione delle sanzioni previste nel caso di accesso al luogo di lavoro in violazione dell'obbligo del possesso o di esibizione su richiesta della certificazione è, per il Personale amministrativo; di iniziativa del Dirigente Amministrativo;

spetta invece al Procuratore Generale per quanto di pertinenza dei Magistrati.

A tale scopo,





il Procuratore Generale

DELEGA

I Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni all'esercizio dei compiti di verifica del rispetto delle prescrizioni, di cui alla normativa in argomento - la cui titolarità permarrà in capo al delegante - nei confronti dei magistrati requirenti e giudicanti dei rispettivi circondari;

i Delegati relazioneranno su richiesta del Procuratore Generale, oltre che d'opportuna iniziativa, sulle modalità attuative, che peraltro non includono facoltà di sub-delega ma, ove ritenuto, quella di nominare magistrati o personale amministrativo di mero supporto alla propria funzione.

Le modalità di controllo saranno peraltro articolate nei termini e modi che i Delegati concorderanno preventivamente con i Presidenti dei Tribunali, previa opportuna consultazione, da parte dei Capi di ciascun Ufficio giudiziario requirente e giudicante, dei Magistrati dei rispettivi Uffici.

Quanto concordato sarà riversato in protocollo sottoscritto, per ogni Circondario, dal Procuratore della Repubblica e dal Presidente del Tribunale, e trasmesso al Procuratore Generale, che ne approverà i contenuti se idonei in relazione agli scopi perseguiti

Con riferimento invece agli Uffici, Requirenti e Giudicanti, che hanno sede in Milano, all'esercizio dei compiti di vigilanza provvederà direttamente il Procuratore Generale nei termini parimenti concordati con i Capi degli Uffici interessati.

Le prescrizioni in argomento avranno efficacia fino alla cessazione dello stato di emergenza (dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, ovvero con riguardo al termine finale ulteriore, stabilito a seguito della eventuale proroga dello stato di emergenza oltre il 31 dicembre 2021).





DISPONGONO

la comunicazione del presente provvedimento al Cap. Adolfo Troisi, dell'Istituto di vigilanza AllSystem Group S.p.a., e al Mar. Andrea Menotti, dell'Istituto di vigilanza Sicuritalia S.p.a., responsabili, per le sedi giudiziarie di Milano, che hanno offerto, come predetto, la consueta piena collaborazione nelle descritte attività.

Si anticipa sin d'ora l'imminente emanazione di disposizioni - per quanto di rispettiva competenza - ovvero di segnalazione agli Uffici di esigenze integrative, di dettaglio, per quanto già anticipato nel presente atto nonché per quanto risulterà necessario o opportuno a seguito della diramazione di linee guida e circolari Ministeriali o del Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero l'individuazione di diverse modalità di verifica che consentano di agevolare le operazioni, oltre che per quanto ulteriormente suggerito dai Capi degli Uffici, dai Dirigenti e dal Personale amministrativo e da ogni altra Autorità o soggetto interessato all'applicazione delle previsioni del presente atto.

DISPONGONO

Inoltre comunicarsi il presente provvedimento ai Capi e ai Dirigenti amministrativi degli Uffici giudicanti e requirenti del Distretto ed al Personale amministrativo presso la Corte d'Appello e la Procura Generale, ai Magistrati della Corte d'Appello e della Procura Generale, agli stagisti e tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013, ai Dirigenti delle Aliquote di Polizia giudiziaria in servizio presso quest'Ufficio;

- al Consiglio Superiore della Magistratura;
- al Ministero della Giustizia Dipartimento Organizzazione Giudiziaria;
- ai Sigg. Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto;
- al R.S.P.P. Sorgest S.r.I., all'Ing. Giuseppe Giovanni De Vito; al Medico competente,





Melioropera S.r.l.;

ai Rappresentanti sindacali

ai Presidenti degli Ordini dei commercialisti, dei medici, degli psicologi e dei giornalisti.

DISPONGONO

infine, che il presente provvedimento sia inserito sul sito web dei rispettivi Uffici e che gli obblighi di esibizione e sottoposizione a verifica del "Green pass" all'accesso siano immediatamente pubblicizzati tramite apposizione di avvisi agli ingressi delle sedi giudiziarie di Milano, con l'indicazione delle categorie esonerate.

Milano, 13 ottobre 2021

IL PROCURATORE GENERALE

IL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO Giuseppe Ondei

> ONDEI GIUSEPPE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 13.10.2021 13:50:18 UTC

